



Polizia Locale

ORDINANZA n. 24/2024

Rif.: 418/AA/CS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'impresa Bazzani S.p.A. con sede a Castelletto Cervo (BI) deve procedere all'esecuzione dei lavori di sostituzione delle tubazioni esistenti della rete gas in via Cairoli, strada comunale nel centro abitato di Gaglianico, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Gorgole e l'intersezione con Via del Mosso;

RILEVATO che la predetta ditta ha presentato istanza per l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione per realizzare un cantiere stradale, finalizzato all'esecuzione dei lavori sopra descritti;

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'emissione di ordinanza per la modificazione temporanea della circolazione stradale, al fine di garantire lo svolgimento delle attività del sopra citato cantiere nelle necessarie condizioni di sicurezza per cose e persone;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1 ed art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO gli artt. 42 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e visto il Decreto n. 02 in data 14/02/2024 a firma del Sindaco di Gaglianico (BI), per propria competenza;

ORDINA

Dalle ore 08:00 del giorno lunedì 22/07/2024 sino alle ore 19:00 del giorno sabato 31/08/2024

- in via Cairoli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Gorgole e l'intersezione con via Del Mosso, è autorizzato il cantiere stradale sopra descritto, con le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- è istituito il restringimento della carreggiata;
- è istituito il senso unico alternato per tutti i veicoli, regolato da semafori;
- è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, per tutti i veicoli;
- è istituito il divieto di sorpasso;
- È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con la rimozione forzata



Comune di Gaglianico

DISPONE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica stradale e cantieristica, che dovrà risultare conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n.495/1992, nonché alle tabelle allegate al già citato D.M. 10 luglio 2002, da collocarsi e rimuoversi a cura della ditta esecutrice dei lavori a cui compete altresì la responsabilità civile e/o penale per danni cagionati a cose o terzi in conseguenza della scarsa od omissiva segnaletica.

La presente ordinanza costituisce anche autorizzazione a porre in essere opere e cantieri stradali ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D. L.vo 285/92, l'originale o una copia conforme del presente atto deve essere conservata presso il cantiere stradale per essere messa a disposizione ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti preposti ai controlli (art. 27, comma 10, del D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada).

Prescrizioni:

- 1) il transito dei pedoni dovrà avvenire in condizioni di sicurezza ed all'esterno della zona del cantiere stradale, con un percorso adeguatamente segnalato che abbia le caratteristiche e le modalità indicate all'art. 40 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione al Codice della Strada);
- 2) il titolare della presente autorizzazione adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti e disagi per la circolazione, restando a suo carico ogni eventuale conseguenza di natura civile e/o penale derivante dall'esecuzione dei lavori e della relativa modificazione della viabilità;
- 3) Ogni eventuale problematica emergente dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando di Polizia Locale di Gaglianico;
- 4) L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata nei soli giorni feriali e nella fascia oraria 07:00-20:00, la presente autorizzazione non costituisce deroga ai limiti delle emissioni rumorose di cui alla Legge n. 447/1995 ed alla L.R. n. 52/2000;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti a cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada - sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla data di esecutività. E' inoltre ammesso, ai sensi dell'articolo 37 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), il ricorso al ministro dei Lavori Pubblici nel termine di 60 giorni dalla medesima data, nei modi stabiliti dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento C.d.S.).

Gaglianico, 17/07/2024



Il Comandante
(r. Mauro Casotto)